

IL RETTORE

VISTA la legge n. 394 del 28.06.1977, istitutiva dei Comitati per lo sviluppo dello sport universitario;

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii., ed in particolare gli articoli 12, 19, 20, 30, 31, 32 e 33;

CONSIDERATO che le rappresentanze studentesche negli Organi Centrali nominati per il biennio 2018/2020 termineranno il loro mandato al 30.03.2020 e che pertanto si rende necessario procedere ad individuare i nuovi rappresentanti per il biennio 2020/2022;

VISTE le delibere n. 313 del Senato Accademico e n. 400 del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 10.12.2019 e del 17.12.2019, con le quali sono state approvate le modifiche al *“Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà”*;

VISTE le medesime delibere con le quali è stato approvato il cronoprogramma delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2020/2022, sentiti i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione:

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali dell’Università che si terranno nel periodo **31 marzo / 3 aprile 2020**.

Gli organismi, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero delle firme autenticate necessarie per la presentazione delle liste ed il numero di nominativi di candidati che è possibile indicare per ciascun organismo (art. 4, comma 7 lettera b) del regolamento elettorale) sono:

Organismo	Rappresentanti da eleggere n.	Firme richieste	N. di candidati massimo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2	da 200 a 350	3
SENATO ACCADEMICO	6	da 200 a 350	8
COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO	2	da 200 a 350	3

Art. 2 - Sono indette altresì le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti e delle studentesse nelle Assemblee di Facoltà.

Per le assemblee di Facoltà, ciascun Preside determinerà con apposito provvedimento, da rendere pubblico sul proprio sito istituzionale, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero delle firme di supporto necessarie per la presentazione delle liste nonché il



numero massimo di nominativi che possono essere indicati per ciascuna lista (articolo 4, comma 7 lettera b) del regolamento elettorale).

Art. 3 - Le elezioni si svolgeranno in modalità elettronica.

Art. 4 - Il mandato dei componenti eletti ai sensi dell'art. 1 decorrerà dalla data di nomina degli stessi e durerà un biennio.

Art. 5 - L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea, laurea magistrale, ai corsi di Dottorato di ricerca. L'elettorato attivo è esteso agli iscritti al Dottorato di Ricerca per la sola durata normale del Corso.

L'elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti delle Scuole di Specializzazione che, alla data delle votazioni, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Art. 6 - L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca.

L'elettorato passivo spetta altresì agli studenti delle Scuole di Specializzazione che, alla data di indizione delle elezioni, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Ogni studente o studentessa può candidarsi per più organismi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo.

Art. 7 - Gli studenti dei **corsi interfacoltà** godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

Art. 8 - Le votazioni in modalità elettronica, si terranno nel periodo dal 31 marzo al 3 aprile 2020. I seggi elettorali osserveranno il seguente orario:

*31 marzo, 1 e 2 aprile 2020 dalle ore **8.30** alle ore **19.00***

*3 aprile 2020 dalle ore **8.30** alle ore **14.00***

Gli elettori e le elettrici possono esercitare il voto presso qualsiasi seggio istituito anche in ambito regionale.

Art. 9 - Gli eletti dovranno, alla data del decreto rettorale di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti.

In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvederà ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

IL RETTORE
F.to Eugenio Gaudio